# REGIONE BASILICATA

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Prot. n. 61

All. n. 6

Potenza, 28 GEN 2002

Dott. Agatino Mancusi
Presidente della
Commissione Speciale per la
Riforma dello Statuto
Consiglio Regionale
SEDE

e, p.c.

Vicepresidente del Consiglio
Regionale
Avv. Antonio di Sanza
Presidente III Commissione
Congresso delle Regioni
SEDE

OGGETTO: nuovi Statuti regionali ex art. 123 Cost. modificato dalla L. Cost. n. 1/99.

La prego innanzitutto di gradire i miei complimenti per il prestigioso ed importante incarico che Le è stato degnamente affidato, insieme con i fervidi auguri di buon lavoro nell'interesse della nostra regione.

Colgo l'occasione per rappresentare alla S.V. che, a mio avviso, la redazione dei nuovi Statuti regionali offre alle Regioni l'opportunità di concorrere autorevolmente a rafforzare il ruolo e l'importanza del Difensore Civico Regionale in modo da portare questo istituto a livello dei consimili organismi di tutti gli Stati dell'Unione Europea.

Come Lei ben sa, l'istituto del Difensore Civico va sempre più diffondendosi e affermandosi quale mezzo a disposizione del cittadino e di ogni altro soggetto interlocutore delle pubbliche amministrazioni per dare effettività al diritto dei cittadini alla buona amministrazione conformemente a quanto indicato nella "Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea" (artt.41-43) ed in attuazione altresì dell'art.97 della nostra Costituzione.

Sono convinto che una adeguata previsione della difesa civica nei nuovi Statuti regionali è essenziale per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, in relazione all'attuale situazione italiana che per quanto concerne la difesa civica è caratterizzata

dalla mancanza di un'apposita previsione costituzionale e di una legge quadro nazionale, nonché dalla frammentarietà delle disposizioni legislative regionali e nazionali intervenute nella materia.

Ciò appare con ancora maggiore evidenza se si considera la modifica del Titolo V della Costituzione, in seguito alla quale sono emersi problemi di non poco momento come, ad esempio, la soppressione dei Co.Re.Co..

Come certamente Le è noto, il Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome si è costantemente interessato al potenziamento della difesa civica italiana e ha compreso che la modifica degli Statuti regionali può contribuire notevolmente a consolidare la legittimazione e l'autorità della difesa civica italiana.

Già nella riunione del 29 Settembre 2000 il Coordinamento approntò un dettagliato documento su questo problema.

Unisco alla presente copia del documento anzidetto affinché la S.V. possa esaminarlo nelle sue principali proposizioni. Io mi limito ovviamente ad accennare alcuni elementi e alcune osservazioni poste in risalto dal ripetuto documento, nel quale si afferma innanzitutto che i nuovi Statuti regionali debbono contenere la definizione ordinamentale e la collocazione istituzionale nel nuovo impianto statutario regionale.

Si pone in evidenza nel documento che, mentre le precedenti disposizioni dell'art.123 Cost. prevedevano che "lo Statuto... stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione" , le nuove disposizioni prevedono che lo Statuto "determina la forma di governo ed i principi fondamentali di organizzazione e formazione".

L'espressione "forma di governo", che per la prima volta entra nella nostra Costituzione, obbliga non solo a definire i rapporti fra gli organi di governo in senso stretto (Giunta e Presidente della Giunta) e l'altro organo di rilievo costituzionale (Presidente del Consiglio) ma anche a disciplinare le relazioni di tutti questi organi con il "sistema esterno" sia istituzionale (costituito dagli altri soggetti istituzionali) sia "comunitario" (costituito dai cittadini e dalle loro espressioni associative e collettive).

Proprio in questo ambito di interrelazione tra il sistema regionale e quello esterno si può individuare lo spazio nel quale fondare le ragioni della presenza dell'istituto del Difensore Civico nello Statuto.

Ciò perché si configura come istituto che dà effettività e certezza con l'esercizio del diritto di tutela non giurisdizionale riconosciuto agli interlocutori esterni del sistema regionale e che si configura altresì come meccanismo che favorisce la fluidità procedimentale nell'azione amministrativa.

Il documento si sofferma inoltre sulla necessità dell'istituto del Difensore Civico e conseguentemente sul carattere di norme necessarie che va attribuito alle norme statutarie in materia.

Mi preme rilevare soprattutto che secondo i miei Colleghi gli Statuti regionali devono collocare le norme sul di Difensore Civico nel contesto delle disposizioni in materia di tutela dei diritti umani e di cittadinanza e non già nell'ambito dei Titoli che trattano "Amministrazione", "Controlli", "Partecipazione".

Il documento in parola mentre avverte che le norme statutarie devono essere essenziali e sintetiche, compatibilmente con l'esigenza di stabilire i criteri e i principi

fondamentali regolanti l'istituto, indicano i contenuti essenziali che le norme stesse devono avere e cioè:

a) autonomia e indipendenza della difesa civica;
b) individuazione dei destinatari degli interventi del Difensore Civico;
c) il Difensore Civico agisce su richiesta o di propria iniziativa;
d) il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Regionale e ad esso è tenuto a riferire (oltre che al Parlamento).

Ovviamente, la disciplina specifica in tutti i suoi aspetti della difesa civica va lasciata alla legge ordinaria competente a completare l'ordinamento dell'istituto in conformità delle previsioni statutarie.

Con lettera del 20 ottobre 2000 n. 556, della quale anche unisco copia, informai in proposito il Sig. Presidente del Consiglio Regionale.

Il medesimo Signor Presidente fece tenere il documento del Coordinamento all'On. Gianfranco Blasi, predecessore della S.V. nella carica di Presidente della Commissione Speciale per la riforma dello Statuto.

L'On. Blasi, con lettera del 12 Gennaio 2001 ebbe l'amabilità di assicurarmi il suo fattivo interessamento con lettera che invio in copia.

A sua volta il Segretario del Coordinamento, Dott. Romano Fantappiè, da me opportunamente informato, formulò i propri ringraziamenti all'On. Blasi rendendo poi noto a tutti i Colleghi l'atteggiamento della nostra Regione.

Unisco copia anche della lettera del Dr. Fantappiè.

Recentemente, una delegazione del nostro Coordinamento è stata ascoltata a Roma il 17 Gennaio corrente dal Vicepresidente del Consiglio Regionale, Avv. Antonio Di Sanza, nella sua qualità di Presidente della III Commissione del Congresso delle Regioni in ordine ai problemi della difesa civica regionale italiana emersi nel corso del processo di innovazione dei nostri istituti e del nuovo ruolo assegnato alle Regioni.

In questo incontro molto cordiale il Presidente Di Sanza ha affermato la volontà delle Regioni di farsi carico dei problemi che sono stati ampiamente rappresentati dal nostro Coordinamento.

Questa volontà troverà verifica, come ha annunziato il Presidente Di Sanza, in una seduta che il Congresso delle Regioni terrà a Marzo nella quale sarà posta all'O.d.G. un'apposita Risoluzione in materia di difesa civica.

Fra gli argomenti discussi nella riunione del 17 Gennaio è compresa ovviamente anche la redazione dei nuovi Statuti regionali.

Sono trattati certamente anche altri problemi e sono avanzate proposte in ordine alle nuove attribuzioni da conferire alla difesa civica.

Si è accennato anche al problema della soppressione del Co.Re.Co.. A quest'ultimo riguardo La informo che la Regione Toscana ha di recente emanato in materia di controlli la legge n. 2 che, ad ogni buon fine, Le invio in copia anche se nutro molte perplessità in ordine alle soluzioni adottate con la legge stessa.

Altro problema considerato è quello della supplenza dei Difensori Civici locali non presenti negli Enti medesimi. Si tratta a mio avviso però di una questione che molto difficilmente può essere risolta dalle norme regionali.

Tutto ciò posto, nell'assicurarLe la mia disponibilità, mi permetto di farLe tenere una bozza di modifica statutaria in ordine alla difesa civica regionale che nella mia qualità di componente della delegazione ho già fatto tenere al Presidente Di Sanza.

Nella nuova versione che ora Le faccio tenere ho considerato anche l'opportunità che nello Statuto sia contenuta una disposizione relativa alla costituzione della Segreteria della difesa civica regionale.

Mi riservo di informarLa degli eventuali sviluppi che si verificheranno in materia di difesa civica e Le porgo i miei migliori, deferenti saluti.

IL DIFENSORE CIVICO
(Avv. Giulio Stolfi)

# REGIONE BASILICATA

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

RACCOMANDATA

Prot. N. 292

All. N. ____

29 APR. 2002

Potenza. _____

Alla Prof.ssa Maria Anna Fanelli
Presidente C.R.P.O.
Via del Gallitello n. 91
POTENZA

e. p. c. : Al Sig. Presidente
del Consiglio Regionale
S E D E

" " " Al Sig. Dirigente Generale
Consiglio Regionale
S E D E

Gentile Presidente,

con la nota cui rispondo Ella mi ha inviato copia di una lettera a Lei indirizzata dalla Signora Monaco Anna Maria.

Tanto ha fatto invocando "lo spirito di collaborazione che caratterizza le nostre realtà".

Mi sembra di comprendere che Lei si riferisca all'art. 2, punto 6, L. R. 27.91.

Orbene, Le ricordo che con la mia nota n. 215 del 26 marzo 2002 già Le avevo precisato i limiti posti dalle leggi vigenti alla mia attività.

La Sua nuova lettera con la quale Ella chiede che io mi pronunzi sul caso mi impone di chiarire ancora una volta la mia posizione ed i miei compiti.

Cito testualmente a questo riguardo l'art. 2, comma II, L.R. 11.86 "Il Difensore Civico ha il compito di tutelare i cittadini in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritenuti irregolari compiuti da Uffici o servizi dell'Amministrazione regionale nonché degli enti, istituti, consorzi e aziende da essa dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale. Interviene, altresì, presso gli enti locali in riferimento alle funzioni delegate ed ai compiti ad essi affidati dalla Regione ai sensi dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione".

Aggiungo che a termini dell'art. 3, comma IV, della stessa legge "Il Difensore Civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le Amministrazioni di cui al secondo comma del precedente art. 2 al fine della tutela di posizioni connesse al rapporto di lavoro".

Da quanto sopra deriva che essendo il Difensore Civico una autorità preposta alla tutela non giurisdizionale dei cittadini per l'esercizio delle attribuzioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali e statali è escluso che la dizione "con permanenti

forme di collaborazione" usata dall'art. 2. punto 6. L.R. 27/91 possa essere interpretata come attribuzione di compiti di consulenza.

In altre parole. io non sono un organo consultivo e quindi non posso esprimere pareri.

Tanto meno posso fare pronunciamenti attesa la natura delle mie funzioni.

Aggiungo ancora che potendo io agire solo nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate dalla normativa vigente. mi è preclusa ogni attività nei confronti di soggetti privati.

Per cercare di dare un senso alla previsione del legislatore del citato art.2. si può ipotizzare che cittadini. singoli o associati. che lamentino violazioni delle norme di parità nei loro confronti effettuate dalle suddette amministrazioni pubbliche. possono rivolgersi a me direttamente. beninteso nei limiti da me sopra indicati.

Consegue che. a mio sommesso avviso. la "collaborazione" all'opera di codesta Commissione può essere intesa soltanto come espletamento da parte mia di facoltà rientranti nei miei compiti di istituto.

Non posso tacere peraltro che nutro forti dubbi sulla attuale applicabilità della L.R. 27/91 nella parte in cui assegna a codesta Commissione funzioni di "vigilanza" in ordine all'applicazione delle leggi di parità e. conseguentemente. sull'applicabilità anche dei vaghi e imprecisati riferimenti al mio Ufficio.

E' da osservare difatti che il reale contenuto dell'art. 2 - punto 6 - risulta soltanto dal coordinamento con il punto 7 del medesimo articolo.

E' soltanto in questo punto 7. difatti. che vengono specificate le modalità di esercizio e le facoltà della vigilanza.

A prescindere anche dai fortissimi dubbi che mi sorgono in ordine alla legittimità di quella pur sempre vaga terminologia "assume informazioni sui luoghi di lavoro" che farebbe pensare ad una possibilità di codesta Commissione di accedere in luoghi di proprietà privata. sta di fatto che la normativa di quell'art. 2 è stata ampiamente superata dal successivo D.L. 196/2000 il quale attribuisce ben altri poteri. penetranti e incisivi. ai Consiglieri di Parità. non a caso definiti "pubblici ufficiali".

Poteri e facoltà che vengono definiti questa volta di "controllo" e non più di "vigilanza".

E' da osservare inoltre che i Consiglieri di Parità. per l'acquisizione di informazioni sui luoghi di lavoro. si avvalgono degli Uffici del Lavoro i cui funzionari nell'espletamento dei loro compiti sono considerati ufficiali di polizia giudiziaria ed hanno ogni possibilità di accedere sui luoghi di lavoro.

Quest'ultima osservazione la formulo per avvalorare i miei dubbi sulla legittimità delle attribuzioni di cui all'art. 2. punto 7. L.R. 27/91 in cui si ipotizza una possibilità di accesso di codesta Commissione nei luoghi di lavoro.

In considerazione di quanto sopra ho detto. prego il Signor Presidente del Consiglio Regionale di valutare l'opportunità che l'art. 2. L.R. 27/91 nei suoi punti 6 e 7 sia abrogato in modo da evitare che due norme. della quale la seconda in definitiva supera la prima. vengano contemporaneamente attuate con gli inconvenienti. i dubbi. le incertezze e l'instaurazione di possibili contenziosi. propri di un siffatto stato di cose.

Quanto meno. Le chiedo di proporre l'abrogazione del citato art. 2 – L.27/91 – nella parte in cui stabilisce "permanenti forme di collaborazione con l'Ufficio del Difensore Civico" che esulano dalle naturali attribuzioni dell'Ufficio medesimo e

distolgono il personale, già esiguo, dai compiti d'istituto con inutile aggravio di lavoro per questa difesa civica le cui competenze diventano sempre più numerose e complesse per effetto di norme statali, ad esempio in materia di controllo sostitutivo e di accesso, per non parlare dell'estensione dei poteri nei confronti degli Uffici periferici dello Stato.

Tanto precisato, restituisco alla Commissione in indirizzo i documenti.

Distinti saluti.

IL DIFENSORE CIVICO
(Avv. Giulio Stolfi)

# CONGRESSO DELLE REGIONI

**Seconda Sessione 2002 – Roma, 5 giugno 2002**

*Camera dei Deputati, Palazzo di Montecitorio*

## Risoluzione in materia di difesa civica

Le Regioni e le Province autonome, sin dal loro sorgere creative protagoniste nell'evoluzione delle istituzioni della Repubblica - ispirandosi ai principi ideali e politici che hanno portato la difesa civica ad affermarsi nella seconda metà del secolo ventesimo in più della metà dei 190 Stati che fanno capo all'Organizzazione delle Nazioni Unite come istituto di tutela "non giurisdizionale" e di promozione dei diritti umani nei confronti dei pubblici poteri e dei loro apparati, di ascolto aperto alla realtà sociale, anche in vista di proposte di riforma normativa e amministrativa - hanno dato origine tra gli anni settanta e ottanta alla difesa civica nell'ordinamento istituzionale italiano, aprendo così anche la strada al successivo diffondersi della difesa civica a livello locale.

Alle ragioni di quella prima stagione fondativa se ne aggiungono oggi altre per rafforzare l'assetto democratico del nostro Paese, attraverso un generalizzato e forte sistema di difesa civica.

Nel nostro tempo:

- la globalizzazione obbliga i Governi e, soprattutto, i Parlamenti e le Assemblee elettive di ogni livello a dare più efficace tutela all'identità delle persone e dei popoli mediante istituti democraticamente compatibili;
- la Convenzione europea si appresta ad assicurare all'Unione e agli Stati membri nuovi paradigmi istituzionali anche in materia di tutela non giurisdizionale dei diritti, sulla base dei principi formulati nella "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" secondo la quale il diritto alla buona amministrazione è garantito dalla facoltà che ogni interlocutore dei soggetti che esercitano una funzione pubblica deve avere di appellarsi al difensore civico;
- il processo di ammodernamento delle istituzioni nel nostro Paese è particolarmente profondo, con effetti che si concretizzano in un decentramento di stampo federalista, nell'eliminazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti, nel rafforzamento degli organi esecutivi, nell'attribuzione di piena responsabilità gestionale agli apparati tecnico-burocratici.

Le Regioni e le Province autonome, a fronte della necessità di riequilibrare il rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione, intendono completare e consolidare la difesa civica italiana, anche come strumento di mediazione e "conciliazione", finalizzato al contenimento della conflittualità e delle controversie giurisdizionali, secondo i parametri di qualità ed efficacia che possono vantare le più avanzate esperienze europee di difesa civica, sotto i profili dell'indipendenza nell'organizzazione e nell'azione, dell'attenzione ai soggetti più deboli, della qualificazione tecnica e adeguatezza delle risorse commisurate alla popolazione da servire.

Le Regioni e le Province autonome, consapevoli delle crescenti responsabilità che il riparto di competenze legislative fissato dal nuovo art. 117 della Costituzione assegna loro in materia di difesa civica, si impegnano a radicare nei loro Statuti e a definire nelle loro leggi, nel rispetto dell'autonomia locale, un sistema generalizzato di difesa civica "a rete", improntato ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e coordinamento fra difesa civica regionale e locale, allo scopo di rendere effettiva ad ogni livello la tutela del difensore civico per tutti i cittadini e per ogni altro soggetto titolare di diritti, nei confronti degli atti e dei comportamenti di tutti gli enti, organismi e persone che esercitano funzioni pubbliche, con mezzi e secondo criteri efficaci ed omogenei, pur nella consapevolezza che rimane aperto il problema della tutela dei cittadini nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato.

Allo scopo di rendere operativi questi orientamenti

**Il Congresso delle Regioni**

impegna la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome

a) ad adottare le iniziative necessarie affinché ciascun Presidente, d'intesa con i rispettivi Uffici di Presidenza, porti all'esame dell'Assemblea e dei Consigli il presente documento;

b) a promuovere il completamento della rete di difesa civica attraverso la sua istituzione in quelle Regioni ancora prive del Difensore civico regionale, riconoscendo al ruolo della difesa civica piena legittimità Statutaria;

c) a riformare la legislazione regionale in funzione di più ampie prerogative del Difensore civico in materia di accertamento e valutazione di atti e comportamenti della pubblica amministrazione, di composizione delle controversie, di promozione di atti di riforma e semplificazione

amministrativa, raccogliendo il frutto dei più avanzati ordinamenti europei e i risultati del lungo processo anche parlamentare per la creazione di un sistema integrato di difesa civica;

d) ad attivare le più opportune intese con i rappresentanti dello Stato e delle Autonomie locali disponibili a dare vita ad un moderno servizio di difesa civica nei confronti di ogni livello della pubblica amministrazione, evitando ogni forma di settorializzazione e consolidando l'organicità delle competenze del Difensore civico regionale anche nei riguardi della amministrazione periferica dello Stato e delle aziende pubbliche nazionali e regionali operanti nelle singole Regioni, e rafforzandone le funzioni attraverso tempestivi poteri di accesso ad ogni documentazione amministrativa, l'esercizio di particolari forme di "controllo sostitutivo" e di sospensiva sull'efficacia degli atti ispirate a sostanziali esigenze di giustizia e garanzia per i cittadini, la sanzionabilità dei comportamenti che si frappongono all'esercizio dell'azione di tutela;

e) a determinare, di concerto con gli stessi Enti locali e secondo criteri di sussidiarietà e di coordinamento regionale, gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni di difesa civica, riconoscendo la piena autonomia organizzativa e finanziaria necessaria al loro adeguato svolgimento e disciplinando le modalità per assicurare in ogni realtà l'esercizio della difesa civica anche in forme associative;

f) a costituire un gruppo di lavoro tecnico-politico a livello di Congresso delle Regioni, quale strumento di analisi, ricerca e impulso in grado di affiancare lo sforzo di modernizzazione amministrativa e il trasferimento dei risultati ad ogni livello istituzionale, attraverso un costante monitoraggio sulle sperimentazioni e sull'avanzamento della legislazione nelle diverse realtà;

g) a riconoscere il ruolo del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome quale interlocutore propulsivo nei processi di sviluppo e consolidamento della difesa civica in ambito nazionale e a sostenerne le iniziative tese sia ad integrare la difesa civica italiana nel contesto della difesa civica europea, sia a stabilire efficaci relazioni e ufficiale rappresentanza nei confronti degli organismi internazionali di difesa civica;

h) a dar corso alle iniziative ritenute utili a progetti di approfondimento scientifico e di pubblicizzazione, anche a livello istituzionale, per una più ampia divulgazione dell'istituto di difesa civica.

# COORDINAMENTO NAZIONALE DEI DIFENSORI CIVICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Roma, 17 gennaio 2002

## Le Regioni italiane per una difesa civica europea

L'istituto del difensore civico va sempre più diffondendosi e potenziandosi, quale mezzo a disposizione del cittadino e di ogni altro soggetto interlocutore delle pubbliche amministrazioni, per dare effettività al diritto ad una buona amministrazione, nel senso manifestato dalla "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (artt. 41-43).

La frammentarietà della legislazione italiana in materia di difesa civica segnala, da un lato, la corretta intuizione del legislatore che vuol dare risposta ad una domanda reale che viene dalla società (domanda di tutela in forme dialogiche, immediate, di facile accesso a fronte di irregolarità, ritardi, iniquità, carenze di informazione, discriminazioni in cui si imbatta il cittadino), mentre, da un altro lato, tale frammentarietà rivela la sinora mancata maturazione di una risposta organica a tale esigenza, in conformità a quanto si è già consolidato nella quasi totalità dei Paesi i cui ordinamenti si ispirano ai principi delle democrazie liberali e nella stessa Unione europea.

Dopo le ultime modificazioni costituzionali è discusso se lo Stato possa ancora dettare norme in materia di difesa civica. In ogni caso non vi è dubbio che spetti in via principale alle Regioni la potestà normativa in materia, allo scopo di determinare le modalità per assicurare le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere tutelati su tutto il territorio nazionale in quanto costituzionalmente garantiti. Rimane aperto il problema della tutela del cittadino nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché quello della rappresentatività della difesa civica italiana nei confronti delle istituzioni comunitarie e degli organismi internazionali.

Il processo di riforme istituzionali ed amministrative che ha caratterizzato l'ultimo decennio delle vicende pubbliche italiane ha avuto fra le sue tendenze più incisive: a) il progressivo estinguersi dei controlli preventivi di legittimità sugli atti; b) il rafforzamento degli organi esecutivi rispetto alle assemblee; c) l'attribuzione agli apparati tecnico-burocratici di accresciuti poteri di gestione.

Queste tendenze hanno prodotto una forte attenuazione di incisività del sindacato sugli atti degli organi esecutivi e dei loro apparati burocratici, sia sotto il profilo giuridico sia sotto il profilo politico.

In questo quadro il cittadino è spinto a considerare come unica sede di tutela dei propri diritti quella giurisdizionale, provocandone la progressiva paralisi, senza contare il problema dei relativi costi sociali ed economici.

Ragioni di funzionalità e soprattutto di giustizia sostanziale in vista della pace sociale consigliano la messa in opera di meccanismi che prevengano e limitino il sovraccarico di contenzioso giurisdizionale. Il difensore civico è un qualificato presidio finalizzato a tale scopo in tutti i Paesi dove è stato attivato ed efficacemente opera.

Per riportare la normativa ad un criterio di organicità comprensivo di tutte le più rilevanti esigenze sembra necessaria l'adozione, a livello nazionale o regionale secondo la competenza di ciascuno, di misure che si ispirino ai principi di seguito elencati:

1) il difensore civico è organo di tutela che opera secondo criteri e procedure non giurisdizionali al quale possono rivolgere istanze i soggetti interlocutori delle pubbliche amministrazioni e di ogni altro erogatore di pubblici servizi a fronte di atti, provvedimenti e comportamenti ritenuti illegittimi o comunque lesivi dei principi di imparzialità, buona amministrazione e dignità della persona. Alla difesa civica sono preclusi interventi sull'esercizio delle funzioni giudiziaria, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica;

2) fatte salve le prerogative degli organi legislativi e giurisdizionali, il difensore civico svolge funzioni di valutazione e sollecitazione su atti e comportamenti delle pubbliche amministrazioni e di ogni altro erogatore di pubblici servizi, funzioni di composizione delle controversie in cui sia parte un soggetto pubblico, funzioni di promozione di atti di riforma;

3) il difensore civico, nei casi stabiliti dalla legge, a fini di conciliazione e di contenimento delle controversie giurisdizionali, sospende per un tempo prefissato l'efficacia degli atti amministrativi, fissa i termini per provvedere, esercita i controlli sostitutivi previsti dalla legislazione statale e regionale;

4) il difensore civico è eletto dalle Assemblee con modalità atte ad assicurarne la indipendenza, e ad esse risponde dell'esercizio delle sue funzioni;

5) il difensore civico nell'esercizio delle sue funzioni non riceve alcuna direttiva da altra autorità; egli agisce su richiesta o di propria iniziativa; la procedura davanti al difensore civico è svincolata da ogni formalità; ogni soggetto investito di una pubblica funzione è tenuto ad assicurargli la collaborazione;

6) le disposizioni che disciplinano lo status del difensore civico assicurano condizioni e strumenti per l'assolvimento adeguato dei suoi compiti;

7) il difensore civico nell'ambito delle sue competenze ha accesso a tutti gli atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento delle sue funzioni;

8) il sistema della difesa civica della Repubblica è costituito dai difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, e dai difensori civici degli Enti locali opportunamente fra loro coordinati, al fine di assicurare in ogni regione la tutela nei confronti delle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché dei collaterali sistemi di erogazione di pubblici servizi;

9) le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali regolano l'esercizio delle funzioni di difesa civica, assegnano le risorse necessarie e riconoscono autonomia organizzativa e finanziaria per assicurare la indipendenza e l'efficacia della azione;

10) la legge regionale determina gli ambiti territoriali della difesa civica secondo criteri di sussidiarietà e adeguatezza;

11) la legge disciplina le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione del difensore civico affinché nessun cittadino rimanga privo di tutela.

I difensori civici regionali e delle province autonome confidano nell'iniziativa del Congresso delle Regioni, quale sede di più compiuta rappresentanza dei Parlamenti regionali, per giungere presto all'attivazione della difesa civica in quelle Regioni ove ancora manca e per incidere efficacemente nei processi legislativi in corso a livello nazionale e a livello regionale (Legge di semplificazione 2001, razionalizzazione delle Authority, revisione della Legge 241/1990, revisione del decreto legislativo n.267/2000, provvedimenti di attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione, nuovi Statuti regionali) al fine di portare a compimento un ordinamento della difesa civica italiana allineato a quello degli altri Stati dell'Unione Europea, confermando così la lungimiranza dei legislatori regionali che consentì il decollo della difesa civica nel nostro Paese nella prima stagione delle Regioni.

PAGINA BIANCA